

biamo dovuto aggiungere nell'articolo la parola *cooperative*. Ed ecco che così l'articolo è completo; io prego la Camera di votarlo così come sta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Rizza ha chiesto a noi di dare l'interpretazione autentica all'articolo 6 che è stato già approvato, dove si dice:

« Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'articolo 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che alla presentazione della presente legge trovasi depositato nei magazzini, ecc. »

A me pare che quest'articolo, più chiaro di come è, non potrebbe essere: lo spirito che era depositato, nel giorno in cui è stata presentata la presente legge, continuerà a godere dei benefici, che concedeva la legge finora in vigore, e che la nuova legge non accorderà più: si volle evitare che durante il periodo della discussione lo stato di fatto cambiasse. Questa è la ragione dell'articolo, quale è stato votato dalla Camera.

Quanto alla proposta dell'onorevole Luciani, egli può comprendere che il Governo sarebbe molto lieto, se potesse avere il mezzo di organizzare un credito per i fini da lui indicati. Ma l'onorevole relatore ha già dimostrato che gli Istituti di emissione non possono prendere in ciò ingerenza di sorta.

La Cassa di depositi e prestiti si troverebbe nella impossibilità assoluta di farlo. Essa non ha alcuno degli organi, che occorrono per fare il credito su merci; d'altronde ella sa che la Cassa di depositi e prestiti ha altre missioni, tra cui quella di venire in aiuto ai comuni, ed ella sa quante difficoltà si incontrano, per deficienza di mezzi, per corrispondere alle domande che i comuni continuamente fanno per fini di grandissima importanza. Ma poi veniamo alla sostanza della cosa. Il Governo dovrebbe essere autorizzato a formulare sollecitamente disposizioni di carattere transitorio, mercè le quali, ad uno o più istituti di pubblico credito fosse affidato il compito di incoraggiare con anticipazioni, a mite interesse e debitamente garantite, la costituzione di cooperative, ecc.

Ora, quanto ai « miti interessi », come può un Governo imporli ad un istituto di credito?

Bisognerebbe che allora lo Stato pagasse lui una parte degli interessi.

« Debitamente garantiti » su cosa? Bisogna che siano istituti, che abbiano magazzini di deposito, entro i quali possano ricevere la merce, perchè altrimenti il credito non può avere una solida garanzia.

Eppoi, onorevole Luciani, io credo, come ho detto più volte, che sarebbe un errore quello di provocare artificialmente una grande distillazione di alcool.

Noi abbiamo già immagazzinato tanto alcool, che basterebbe per due anni circa. Se noi artificialmente induciamo ancora a produrre altro alcool, la conseguenza sarà che avremo della merce invendibile. E allora chi farà mai credito su depositi di alcool? Nessuno.

Il giorno in cui la produzione fosse giunta a tal grado da non trovare più smercio, quella diventerà merce senza valore, sulla quale nessuno vorrà più fare credito.

L'onorevole Luciani può esser certo che se il Governo nei suoi studi troverà mezzo di venire in aiuto, anche sotto forma di credito, lo farà volentieri. Ma l'assumere un impegno, come l'onorevole Luciani l'ha formulato, sarebbe far nascere una illusione, che non potrebbe essere secondata efficacemente.

Io lo prego quindi di non insistere su questo, perchè la reiezione della sua proposta verrebbe poi ad escludere che si possa fare qualche cosa.

Il Governo farà tutto quello che è possibile, ma non può accettare di fare, per imposizione, una cosa, che non si può fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Debbo anzitutto rispondere, quasi per fatto personale, all'onorevole relatore, il quale ha assicurato sulla sua parola che questo disegno di legge non nuoce alle condizioni dei viticoltori...

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale.

LUCIANI. L'onorevole relatore ha così affermato cosa inesatta. Se non vi fosse nessuna altra dimostrazione di ciò, vi è il fatto constatato che il solo annunzio del disegno di legge, che precedette l'attuale, e che non era peggiore di questo, almeno avuto riguardo alle condizioni nelle quali questo è stato ridotto, determinò sul mercato un ribasso nel prezzo dei vini destinati alla distillazione, che da 70 centesimi per grado e per ettolitro, discese a 50 o 55 cente-